



## **CORTE DEI CONTI**

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

UFFICIO CONTI GIUDIZIALI

Al Presidente

della Sezione giurisdizionale

per la Regione Piemonte

### **Relazione n. 231/2025**

**Conto giudiziale numero 187080 esercizio 2022**

Ente: COMUNE DI AMENO- NO

Consegnatario: DUELLI DANIELA

Oggetto: consegnatario della gestione dei  
beni, immobili e mobili o solo mobili

Gestione: 01-01-2022 / 31-12-2022

Fra i conti giudiziali depositati dal COMUNE DI AMENO figura anche quello in oggetto, depositato in data 31/05/2023, preso in carico come conto del consegnatario di beni, consistente in un prospetto che ricalca il modello 24 allegato al DPR n. 194 del 1996.

La gestione che forma oggetto del conto giudiziale in esame non riguarda beni o "materie" per le quali l'agente contabile abbia "debito di custodia", ma beni mobili - con indicazione del valore all'inizio e alla fine dell'esercizio finanziario e variazioni di valore in carico ed in scarico di pari quantità - già assegnati per l'uso, per i quali sussiste per i consegnatari il solo "debito di vigilanza" sul corretto utilizzo dei beni dati in uso agli utilizzatori, che non

comporta l'obbligo della resa del conto.

Il conto, benché redatto come conto del consegnatario di beni, non presenta i requisiti minimi indispensabili previsti per essere qualificato conto giudiziale (cfr. art. 616 R.D. n. 827/1924 recante il regolamento di contabilità generale dello Stato applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL). Nella specie difetta ogni indicazione idonea a configurare un "debito di custodia" in capo al consegnatario, vista la corrispondenza tra carico e scarico dei beni che, per altro, hanno la natura di inventario complessivo.

Dall'esame del conto indicato in epigrafe, invero, emerge che lo stesso contiene una generale elencazione dei beni iscritti in inventario, tra i quali non sono individuabili beni mobili riferibili ad una "gestione di magazzino", per i quali si possa configurare un "debito di custodia" del consegnatario (cfr. Corte dei conti, Sez. II App., n. 963 dell'11 dicembre 2017, secondo cui di un vero e proprio "debito di custodia" è investito solo il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall'acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostruire le scorte funzionali operative delle varie articolazioni dell'amministrazione).

Pertanto, a parere del magistrato scrivente, l'atto presentato dall'agente contabile come conto del consegnatario di beni non è qualificabile come conto giudiziale, con conseguente inammissibilità/improcedibilità del relativo giudizio (cfr., tra le altre: Sez. giurisdiz. Piemonte n. 120 e 235 del 2018; Sez. giurisdiz. Liguria n.

38/2018; Sez. giurisdiz. Veneto nn. 105, 106 e 107 del 2017; Sez. giurisdiz. Toscana nn. 1 e 3 del 2017).

Tanto premesso, la scrivente

CHIEDE

alla S.V. di voler sottoporre il predetto conto al giudizio della Sezione, ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c., fissando all'uopo l'udienza di discussione.

Addì, *data della firma digitale*

IL MAGISTRATO RELATORE

Cons. Alessandra OLESSINA

*F.to digitalmente*